

50009-17



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione dist.
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 308/1998 e quanto:
 di parte offesa
 di parte di parte
 in base alla legge

Composta da

Giovanni Conti

- Presidente -

Sent. n. sez. 1911

Massimo Ricciarelli

CC - 11/10/2017

Ersilia Calvanese

- Relatore -

R.G.N. 13484/2017

Fabrizio D'Arcangelo

motivazione semplificata

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa

(omissis) , nata a (omissis)

nel procedimento contro

(omissis) , nato in (omissis)

avverso il decreto del 25/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) , quale persona offesa, ricorre a mezzo di procuratore speciale per l'annullamento del decreto, indicato in epigrafe, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua

gg

5

Vetere ha archiviato il procedimento iscritto a carico di (omissis) per i reati di cui all'art. 570 e 572 cod. pen.

Il decreto in particolare aveva definito inutili e irrilevanti le investigazioni sollecitate dalla persona offesa nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (quali, l'escussione della madre della persona offesa e dei testimoni di nozze): si trattava di informatori non indifferenti e che avrebbero potuto riferire di fatti privi di rilevanza penale, in quanto quelli oggetto del procedimento erano avvenuti all'interno delle mura domestiche.

La ricorrente deduce: violazione di legge (artt. 410 e 127 cod. proc. pen.), quanto alla mancata fissazione dell'udienza camerale a seguito della presentazione dell'opposizione alla archiviazione, avendo il decreto impugnato ritenuto quest'ultima inammissibile al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; vizio di motivazione quanto alle ragioni della inutilità dei mezzi di prova indicati ad integrazione delle indagini.

2. Il ricorso è fondato.

Va ribadito che, ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso *de plano* sulla base di una valutazione di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate (tra tante, Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016, dep. 2017, Barbato, Rv. 269144).

Nel caso in esame, il decreto impugnato si è espresso con una prognosi non consentita al di fuori del contraddittorio camerale sulla attendibilità delle fonti di prova indicate e sull'effettivo apporto conoscitivo delle persone da escutere.

Il decreto impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per il prosieguo.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Ufficio Gip.

Così deciso il 11/10/2017.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese



Il Presidente

Giovanni Conti



Depositato in Cancelleria



oggi, **31 OTT 2017**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Piera ESPOSITO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 31 ottobre 2017

La presente copia si compone di 2 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96